
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Durata del processo: violazione minima del termine ed esiguità della posta in gioco: no all'equo indennizzo

Dall'ambito di tutela della [L. 24 marzo 2001, n. 89](#), restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (la Cassazione rigetta il ricorso avverso il decreto che aveva respinto la domanda di equa riparazione affermando che la controversia presupposta concerneva il diritto all'indennizzo di 375 Euro e che lo scostamento temporale aveva superato la tolleranza di sei mesi di soli due mesi).

NDR: in senso conforme: Cass. n. 633, 14/01/2014.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.1.2018, n. 56

...omissis...

che il ricorso non merita di essere accolto per le seguenti ragioni: ai sensi dell'art. 12 del Protocollo n. 14 alla CEDU, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicchè dall'ambito di tutela della L. 24 marzo 2001, n. 89, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sè non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (Sez. 2, n. 633, 14/01/2014, Rv. 628986); la Corte locale ha fatto puntuale applicazione del principio sopra riportato, attraverso valutazioni di merito, in questa sede non censurabili, fondate su entrambi i criteri d'apprezzamento (la controversia presupposta concerneva il diritto all'indennizzo di 375 Euro e lo scostamento temporale aveva superato la tolleranza di sei mesi di soli due mesi); nè, la ricorrente ha dedotto peculiari ragioni da far diversamente opinare (perciò non appare calzante il richiamo operato dalla ssssssss all'ordinanza n. 18726/2014 di questa Corte, la quale, appunto, escluse esiguità della pretesa in un caso in cui la parte aveva dimostrato un effettivo interesse alla decisione); considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate (sola memoria); ritenuto che non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese (forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge).